

STATUTO DEL CONSORZIO FACTORY GRISU'

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituito con sede nel Comune di Ferrara (Fe) - al fine di partecipare al bando indetto dal Comune di Ferrara pubblicato in data 27 (ventisette) gennaio 2016 (duemilasedici) per individuare il soggetto gestore del progetto di factory creativa presso l'immobile denominato "Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco", sito in Ferrara, via Poledrelli n.21 -, un Consorzio denominato: "CONSORZIO FACTORY GRISU'", di tipo "aperto", con attivita' esterna ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile, tra imprenditori, piccoli industriali, commercianti, aziende che operano nei settori dell'industria culturale e creativa; a partecipare al Consorzio sono anche ammessi, purché acquisiscano veste imprenditoriale, giovani professionisti, startup, creativi, consulenti, programmatori, fotografi, brokers, liberi professionisti anche iscritti ad Albi, associazioni anche culturali, web developers, mediatori, grafici, giornalisti ed imprenditori aventi attività economiche connesse ed affini.

Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

Comunque dovrà avere un ufficio operativo presso lo stabile sito in Ferrara, via Poledrelli n.21.

Art. 2.-- SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio avrà il compito di assegnare, organizzare e gestire gli spazi dell'Immobile denominato "Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco" per le imprese culturali e creative insediate e da insediare, facilitare le collaborazioni tra i soggetti utilizzatori degli spazi con la condivisione di knowhow, agevolare la creazione di progetti integrati e favorire la crescita personale e professionale dei soggetti e delle imprese coinvolte.

Il Consorzio o le imprese insediate potranno realizzare eventuali interventi di manutenzione straordinaria e migliorie sull'immobile.

Il Consorzio si propone di strutturare un progetto di FACTORY CREATIVA coerente alle finalità indicate nella Delibera della Giunta Regionale n.1112/2013, svolgendo un'attività di servizio nell'interesse comune dei Consorziati, con la finalità comune di essere un "HUB" per le imprese creative, polo per attività terziarie e innovative, con relativi programmi e servizi di accompagnamento e sostegno per le imprese quali:

- Selezionare delle imprese e rendere disponibili locali di lavoro, di ampiezza funzionale alle necessità dei progetti selezionati ed alla disponibilità degli spazi che le imprese stesse dovranno provvedere a ristrutturare ed adattare alle loro esigenze.

- Promuovere la Factory Creativa con inserimento di diversi progetti nel piano di comunicazione e garantire un'ampia visibilità sul web attraverso un sito internet dedicato e la presenza sui social network.

- Facilitare le relazioni finalizzate allo sviluppo dei diversi progetti.

- Attivare relazioni utili per lo sviluppo e la creazione di un network italiano e internazionale.

- Organizzare incontri periodici fra i soggetti ospitati all'interno degli spazi per incentivare e facilitare il co-working.

- Mettere a disposizione di servizi per lo sviluppo organizzativo, commerciale e finanziario delle imprese selezionate.

- Attivare un fund raising e valutare le opportunità offerte dalla programmazione europea e da altri bandi/manifestazioni di interesse potenzialmente rivolti al Consorzio e/o a singole aziende insediate all'interno del complesso.

Dovrà inoltre favorire lo sviluppo di start-up di progetti imprenditoriali innovativi anche attraverso l'attivazione di servizi di co-working.

Dovrà altresì occuparsi della parte di animazione, di marketing insediativo nonché di promozione e azioni comunicative volte da un lato a far nascere/crescere la Factory Creativa, dall'altro a farla conoscere nei diversi contesti territoriali di riferimento (Città, Comune, Regione, ecc).

Il Consorzio inoltre, dovrà facilitare gli insediamenti produttivi e la realizzazione di iniziative anche di carattere sociale, rafforzando il radicamento della factory in particolare nel quartiere di riferimento e più in generale nella città, tenendo anche conto della vocazione universitaria di quest'ultima.

E' inoltre possibile per il Consorzio prevedere l'insediamento di attività di servizio sia per i soggetti insediati che per il quartiere urbano di riferimento (es. punto ristoro, area per la pratica sportiva, zona relax...).

Il consorzio dovrà altresì:

- ottimizzare e/o migliorare la struttura, gli impianti e le attrezzature, comunque mantenendone quotidianamente ordine, pulizia e ottima conservazione;
- promuovere e pubblicizzare le imprese;
- svolgere attività di animazione;
- svolgere azioni di ottimizzazione della redditività della Factory creativa attraverso idee imprenditoriali.

Comunque il Consorzio dovrà promuovere - anche al di fuori del detto bando, in proseguimento dello scopo e dell'oggetto anche mediante partecipazione ad altri bandi, ad altri finanziamenti e/o ad altre occasioni di intervento - lo sviluppo e l'insediamento di attività che operino nell'ambito delle industrie creative e culturali e dei settori manifatturieri e terziari ad alto contenuto tecnologico, in grado di coinvolgere anche giovani ad elevata formazione e professionalità, che implementino modalità di co-working e che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale ed economicamente sostenibile.

Il Consorzio si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96 e successive norme tutte. Inoltre vi è espressa esclusione delle attività riservate per legge alle professioni protette o comunque richiedenti l'iscrizione ad un Albo professionale per il loro esercizio, nonché ogni altra attività per legge riservata ad operatori diversamente qualificati.

Art. 3. - DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data della sua costituzione; la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.

Art. 4. - DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente contratto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano:

- a) di eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art. 20 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- c) di corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio;
- e) ad ogni opera di ordinaria amministrazione che necessiti per conservare gli spazi a lui assegnati, anche con separato contratto, in piena decenza, ordine e pulizia.

Art. 5. - CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio i soggetti insediati e da insediare che utilizzano gli spazi dell' "Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco" in modalità continuativa/stabile, con prioritaria attenzione all'impresoria giovanile; a mero titolo di esempio, possono partecipare al Consorzio: aziende che operano nei settori dell'industria culturale e creativa, a partecipare al Consorzio sono anche ammessi, purché acquisiscano veste imprenditoriale, giovani professionisti, startup, creativi, consulenti, liberi professionisti anche iscritti ad Albi, programmatori, fotografi, brokers, web developers, mediatori, grafici, giornalisti.

Sono altresì ammessi tutti quei soggetti che utilizzano le nuove tecnologie in applicazione ai settori sopra citati.

I soggetti non ancora insediati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- non disporre di spazi lavorativi di proprietà o in affitto, salvo la propria abitazione;
- non disporre già di altri spazi pubblici a qualunque titolo, per l'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai soggetti già insediati, i requisiti che precedono non sono pretesi rispetto al pregresso, ma da oggi in poi.

Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere stati dichiarati falliti ancorché riabilitati, e non sono interdetti o inabilitati.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità.

Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui

al 1° comma dell'art.4; dovrà inoltre contenere, a pena di inammissibilità, il progetto che l'aspirante Consorziato vuole realizzare all'interno della struttura oggetto del Bando Comunale di cui all'articolo 1 che precede.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea; l'efficacia dell'eventuale accoglimento della domanda di ammissione è subordinata, nel rispetto dello scopo del Consorzio, alla non manifesta, come espressa per iscritto, opposizione del Comitato Tecnico Comunale di cui all'articolo 12 del detto Bando.

Il consorziato ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali deliberato dal comitato direttivo di volta in volta.

Art. 6. - RECESSO

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, lavori assegnati dal Consorzio, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante.

La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

Art. 7. - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in

suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; nel deliberare l'esclusione, si avra' riguardo anche a quanto eventualmente indicato dal Comitato Tecnico Comunale di cui all'articolo 12 del Bando Comunale richiamato all'articolo 1 del presente statuto.

Art. 8 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA

In caso di trasferimento dell'Azienda che comporta la partecipazione al presente Consorzio, in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:

- 1) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- 2) la deliberazione dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.

Art. 9. - ESCLUSIONE E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Art. 10. - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuato sino alla data stessa.

Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'Impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Art. 11. - MODIFICAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI DEL CONTRATTO DI CONSORZIO

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 12. - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo di euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero) versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio e da ogni altro dai consorziati medesimi versato durante la vita del Consorzio;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

L'ammontare del contributo versato e da versarsi da ciascun consorziato di cui alla lettera a) può essere modificato e aumentato dall'Assemblea ordinaria, sin da oggi consapevole ogni Consorziato che il Bando Comunale di cui all'articolo 1 del presente statuto impone la necessita', nel rispetto di avere congruo capitale per la concreta realizzazione dello scopo, che il fondo consortile raggiunga l'importo complessivo di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero).

Ogni Consorziato assume pertanto sin da oggi ogni corrispettivo impegno di sottoscrizione, come sara' in futuro deliberato dal Consorzio in assemblea ordinaria, anche con possibilita' per il Consorzio di differenziare le quote di contribuzione di ogni Consorziato avuto riguardo agli spazi da lui utilizzati e alle attivita' da lui svolte nonche' ai ritorni avuti.

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 13. - CONTRIBUTI CONSORTILI

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Comitato Direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 14. - UFFICIO

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Il Consorzio potrà aprire uffici secondari su tutto il territorio nazionale. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'Ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 15. - INFRAZIONI -PENALITA'

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione della gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Art. 16. - ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente, il Vice Presidente.

Art. 17. - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente contratto alla sua competenza.

Art. 18. - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a cura del presidente del comitato direttivo.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza per la prima e seconda convocazione e le materie da trattare. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento o assenza, o in mancanza di convocazione di assemblea totalitaria, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali

trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 19. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 20. - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da membri scelti fra i consorziati o non, e sarà composta da un minimo di due ad un massimo di nove membri. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

I membri scaduti possono essere rieletti.

Il Comitato direttivo, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Comitato si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il Comitato è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo

telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il comitato può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; in mancanza di formale convocazione il comitato delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori.

Il Comitato Direttivo nomina un segretario, anche estraneo al comitato, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'Ufficio, la nomina di un Direttore la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, predisporre il Regolamento Interno e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. L'Assemblea determina il tetto massimo da destinare ai compensi degli Amministratori definiti poi dal Comitato Direttivo.

Art. 21. - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in

Consorzio;

- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo. Previa richiesta e/o autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al Direttore del Consorzio o a persona di sua fiducia. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 22. - DIRETTORE

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie (aventi ad oggetto diritti disponibili) che dovessero insorgere tra i consorziati e il consorzio, tra gli eredi di un socio defunto e gli altri consorziati e/o il consorzio, ivi compresa la validità delle decisioni dei consorziati, nonché ogni altra attinente l'attività sociale ed il rapporto tra organi del consorzio (amministratori e liquidatori) e consorzio e consorziati, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, successive modifiche ed integrazioni.

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso un organismo scelto - su istanza della Parte più diligente - dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede il consorzio.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'Organismo nominato.

Nello svolgimento del tentativo di mediazione, le Parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Ogni controversia non risolta come innanzi previsto tramite la conciliazione - mediazione, su istanza della Parte più diligente sarà risolta mediante arbitrato rituale e secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Ravenna il cui Presidente provvederà alla nomina di un Arbitro entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda proposta. L'Arbitro nominato, deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Art. 24. - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C..

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 7 della L.240/81, per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

È facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 25. - MODIFICHE CONTRATTO CONSORTILE

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 26. - REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà eventualmente predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di determinazione e fissare le modalità di ripartizione fra i consorziati dei contributi consortili;
- 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14;
- 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15;
- 4) regolare le modalità dei contratti di cui all'art.4;
- 5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
- 6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- 7) stabilire le modalità di votazione;
- 8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Art. 27. - SCIoglimento

Il consorzio potrà sciogliersi anche prima del tempo fissato all'atto della costituzione, con i voti di due terzi dell'assemblea. Qualora fosse deliberato lo scioglimento del consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione del consorzio, saranno divise tra tutti consorziati in parti uguali.

Art. 28. - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Qualora i consorziati lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, il consorzio, mediante delibera assembleare, può nominare un Organo di controllo costituito alternativamente da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero ancora può nominare un Revisore al quale si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Nei casi previsti dall'art. 2477 C.C. la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria.

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale, previste per le società per azioni.

Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 C.C. e salve le inderogabili disposizioni di legge.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.

FIRMATO:

SURRO MIRIAM

MATTEO FABBRI

MASSIMO MARCHETTO

EUGENIO CICCONE

GIANLUCA LOFFREDO

GIACOMO BRINI

LELLI GABRIELE

ANNA BARBIERI

RICCARDO CATOZZI

MARCO NEGRI

GIUSEPPE BIGNOZZI NOTAIO SIGILLO